



PROPOSTA DELIBERA DI N. 2/2018

**Oggetto Allineamento della scadenza della gestione del servizio rifiuti nel Comune di Cona mediante affidamento in house a Veritas S.p.A.: approvazione della Relazione ex comma 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 e del contratto di servizio**

## Premesso

- che il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità "servizio rifiuti urbani") comprende, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del DL 1/2012, le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero";
- che il soggetto competente per la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani, è individuato negli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali, ai sensi dall'art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011, come introdotto dall'art. 34 comma 23 del DL 179/2012, secondo cui "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente ....Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio";
- che pertanto gli enti di governo degli ambiti o bacini devono motivare la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani con apposita Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del DL 179/2012 secondo cui "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- che nel caso in cui il modello di gestione prescelto, tra le tre alternative contemplate dall'ordinamento comunitario, sia il modello dell'in-house providing, i predetti enti di governo devono altresì adempiere a quanto disposto dall'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in-house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

- che al fine di poter procedere ad un affidamento diretto secondo il modello dell'in-house providing è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste dall'ordinamento comunitario e disposte dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016:
  - a) l'ente affidante esercita sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, avendo il potere di esprimere nei suoi confronti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative;
  - b) oltre l'80 per cento delle attività della società affidataria è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente affidante o da altri soggetti da esso controllati;
  - c) nella società affidataria non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale che non esercitano un'influenza determinante;
- che nel caso di società affidataria in house partecipata da una pluralità di soci pubblici, il controllo analogo deve essere esercitato congiuntamente da tutti i soci, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni poste dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016:
  - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
  - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
  - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, i cui Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi sociali;

## Richiamate

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, che prevede (articoli 3 e 5) che:
  - *"Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino"*;
  - Tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche *"l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero"*;
  - I Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva ...e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche *"l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente"* (art. 9, comma 2, punti g) e h);



### Richiamate altresì

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 è stato altresì disposto di approvare l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino alla data di giugno 2038,
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 25 maggio 2016 che ha disposto di indirizzare l'affidamento del servizio rifiuti nel Comune di Cona al gestore Veritas S.p.A. che già presta, in via diretta o tramite proprie controllate, la gestione del servizio rifiuti nella quasi totalità dei Comuni del Bacino (44 su 45), previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti posti dalla normativa per l'affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento motivato di affidamento;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 16 del 21 dicembre 2016 con la quale è stato stabilito:
  1. *di prendere atto dell'indirizzo espresso dal Consiglio comunale di Cona con la delibera N.43 del 20 dicembre 2016 per l'ingresso del Comune nell'azionariato e nel controllo congiunto di Veritas S.p.A., quale preconditione necessaria affinché il Consiglio di Bacino possa procedere con l'affidamento in house alla medesima Veritas S.p.A. del servizio rifiuti nel Comune di Cona, come espresso nell'atto di indirizzo contenuto nella richiamata delibera dell'Assemblea di Bacino N. 4/2016;*
  2. *di demandare la delibera di affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti nel Comune di Cona, in attesa si perfezionino gli atti propedeutici di cui al punto 1, ad una prossima riunione dell'Assemblea di Bacino, da tenere prima della scadenza del servizio all'attuale gestore Padova T.R.E. Srl disposta dai provvedimenti assunti o assumendi da parte del Comune di Cona e comunque nel corso dell'esercizio 2017, ferma restando la previa verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla normativa per l'affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento di affidamento.*
- la deliberazione di Consiglio Comunale di Cona n. 19 dell'11.05.2017 con cui il Comune conferma la volontà di acquistare n.10 azioni di Veritas S.p.A., approva lo Statuto di Veritas S.p.A. e l'adesione del Comune di Cona ai Patti Parasociali tra gli Enti azionisti della Società stessa, dando mandato al Sindaco di procedere alla loro sottoscrizione contestualmente all'acquisto delle quote azionarie di Veritas S.p.A.;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 9 del 17 maggio 2017 con la quale è stato confermato il mandato al Comitato di Bacino ed al Direttore per lo svolgimento delle attività istruttorie funzionali alla predisposizione della proposta di deliberazione, da sottoporre all'Assemblea di Bacino entro la fine del corrente esercizio, per l'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nel Comune di Cona, con decorrenza da 1.01.2018 e con durata di 15 anni, previa verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla normativa per l'affidamento in house;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 24 del 27 ottobre 2017 che, dopo l'ingresso del Comune di Cona nella compagine azionaria di Veritas S.p.A. ha spostato il termine per l'adozione della delibera di scelta della forma di gestione al 30 giugno 2018;

### Vista

- la determina del Direttore N. 22 del 17/07/2018 con la quale, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal Comune (acquisita con prot n. 236/2018) e da Veritas (protocolli di acquisizione. n. 490/2018, n. 516/2018 ed infine n. 526/2018) con cui è stata trasmessa la documentazione richiesta ed in particolare:
  - Offerta Economica strutturata nel Piano degli investimenti e nel Piano Economico Finanziario;

- Relazione su “Elementi qualitativi in supporto alla valutazione dei benefici per la collettività dell’affidamento a Veritas S.p.A. della gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Cona”;

e a seguito altresì dell’acquisizione degli esiti della Relazione inviata dall’advisor indipendente Sintesi Srl, selezionato con procedura ad evidenza pubblica, si è dato atto che l’Offerta del gestore in house soddisfa i seguenti parametri:

- quello della congruità economica dell’offerta e quindi del rispetto dell’obiettivo di economicità;
- quello inerente ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dall’art. 192, comma 2 del D.lgs.50/2016;

### **Vista**

- la Relazione ex art. 34 del DL 179/2012 predisposta dal Direttore, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello in house providing per l’affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona, ed in particolare:
  - si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l’affidamento in house dall’art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell’esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società affidataria da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest’ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
  - si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando che non sono previste compensazioni economiche a carico dell’Ente affidante o del Comune, in quanto il finanziamento dei costi del servizio è posto integralmente a carico dell’utenza, salvo la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni a fasce meritevoli di utenti a carico del proprio bilancio come previsto dall’art. 1 c.660 della L.147/2013;
  - si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella richiamata determina del Direttore N.22 del 17/07/2018, sulla congruità economica dell’offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dall’art. 192 del D.lgs. 50/2017, tenuto altresì conto che l’assenza di compensazioni economiche a carico dell’Ente affidante o del Comune consente di prescindere dalla verifica dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche di cui al predetto art. 192;

### **Preso atto**

- che nella predetta nota trasmessa al Consiglio di Bacino in data 7.06.2018 il gestore Veritas S.p.A. ha trasmesso il Piano degli investimenti necessari per la prestazione del servizio rifiuti nel Comune di Cona in costanza di standard di servizio per la durata di 15 anni;
- che il predetto Piano degli investimenti contempla la dotazione di cespiti per l’esercizio del servizio di raccolta e trasporto (contenitori, attrezzature, automezzi), oltreché una componente del tutto marginale di fabbricati, non prevedendo invece alcun nuovo intervento infrastrutturale ai sensi dell’art 3-bis, comma 1.bis del DL 138/2011, che nel settore dei rifiuti è costituito dalla realizzazione degli impianti per il trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti in capo alla società di gestione del servizio;
- che l’assenza di interventi infrastrutturali nel predetto Piano degli investimenti è motivata dagli accordi contrattuali che il gestore ha stipulato con società proprietarie di impianti

previsti dalla programmazione regionale grazie ai quali il gestore ha acquisito la garanzia di poter collocare i rifiuti raccolti nel Comune di Cona in impianti adeguati per il loro trattamento, recupero e riciclo, con garanzia di sicurezza per la salute dei cittadini e per la tutela dell'ambiente e nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità posti dal D.lgs. 152/2016, senza dover quindi prevedere investimenti per la realizzazione di nuovi impianti;

- che pertanto, stante l'assenza di interventi infrastrutturali nel Piano degli investimenti per la gestione del servizio nel Comune di Cona nell'affidamento del servizio al gestore Veritas, nell'istruttoria preordinata all'adozione della delibera di affidamento in house del servizio non trova applicazione la seconda parte del comma 1-bis dell'art. 3-bis del DL 138/2011 che, solo ove fossero previsti interventi infrastrutturali, richiederebbe la predisposizione di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o società di revisione, in conformità ai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (cfr. sentenza TAR Brescia n. 691 del 10 maggio 2016, che non accoglie il ricorso per l'annullamento dell'affidamento del servizio rifiuti per asserita violazione dell'art. 3-bis comma 1-bis non rilevando dagli atti l'esistenza di interventi infrastrutturali che ne richiedessero l'applicazione);

## **Richiamate**

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 9 del 17 maggio 2017 con la quale si è preso atto dell'onere per il Consiglio di Bacino - imposto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee guida ANAC N.7 - di registrarsi presso l'apposito Elenco degli Enti affidanti in house tenuto dall'ANAC, onere che condiziona la possibilità per il predetto Ente di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti in house;
- la deliberazione del Comitato di Bacino n. 12 del 17 maggio 2017 con la quale si è convenuto che, a seguito dei predetti obblighi in capo agli Enti affidanti in house, la presentazione dell'istanza di iscrizione al nuovo Elenco presso l'ANAC da parte del Consiglio di Bacino costituisce un atto propedeutico all'affidamento del servizio rifiuti, e si è incaricato il Direttore di predisporre la relativa istanza di iscrizione, acquisendo a tale scopo, presso Veritas S.p.A. e gli organismi di controllo analogo congiunto costituiti dai Comuni soci, la documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house, da presentare anche all'Assemblea di Bacino;
- la nota del 7.06.2018 prot. 489/2018 del Consiglio di Bacino con cui è stata richiesta a Veritas S.p.A. la documentazione aggiornata necessaria ai fini dell'iscrizione nell'Elenco ANAC degli Enti affidanti in house;
- la nota del 29.06.2018 prot. 47199/2018 di Veritas S.p.A. con cui è stata trasmessa la documentazione richiesta;
- la domanda di iscrizione all'elenco ANAC degli enti affidanti in house presentata in data 2 luglio 2018 ed acquisita agli atti con prot. n. 57741;

## **Richiamato**

- quanto previsto nella Relazione ex art. 34 del DL 179/2012, allegata alla presente delibera, in merito ai contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico rifiuti urbani che dovranno essere posti alla base del nuovo Contratto di Servizio da stipularsi tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale e il gestore in house Veritas S.p.A., ispirati ai seguenti principi:
  - a) tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente;
  - b) rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  - c) parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
  - d) continuità e regolarità della prestazione del servizio secondo le modalità previste nel Contratto del servizio;



- e) efficienza e efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
  - f) raggiungimento degli obiettivi di aumento quantitativo e miglioramento qualitativo della raccolta differenziata, nonché di contenimento della produzione di rifiuti indifferenziati pro-capite, fissati con cadenza annuale e/o pluriennale dall'amministrazione comunale nel contesto della pianificazione complessiva di Bacino;
  - g) riduzione dei costi legati allo smaltimento del rifiuto secco e incremento della qualità e quantità delle frazioni riciclabili conferibili al mercato e al sistema nazionale degli imballaggi (CONAI);
  - h) ottenimento di una qualità ottimale dei rifiuti raccolti, per la produzione di rifiuti/materie prime derivate valorizzabili e per l'ottenimento di corrispettivi massimi dalla vendita dei rifiuti riciclabili, sia intra che extra CONAI;
  - i) sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio con le utenze interessate sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le utenze territoriali;
  - j) previsione di idonei sistemi di tracciabilità dei rifiuti capaci di definire ed assegnare alla singola utenza la corretta quantità di rifiuto differenziato prodotto distinto per tipologia di materiale;
  - k) controllo del rispetto degli adempimenti previsti a carico delle utenze, con la conseguente, nei casi di riconosciute mancanze regolamentari, applicazione delle sanzioni pecuniarie previste;
  - l) garanzia di fornitura alle utenze di idonei contenitori atti a consentire l'applicazione delle regole di separazione dei rifiuti all'interno degli appartamenti/locali domestici e non domestici, per il successivo conferimento differenziato alla raccolta "porta a porta";
  - m) predisposizione di un calendario di raccolta delle varie frazioni merceologiche (organico, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, secco residuo) secondo le frequenze concordate con l'amministrazione comunale;
- le seguenti indicazioni da inserire nel Contratto di servizio ai sensi del comma 2 dell'art. 203 del D.lgs. 152/2006, ove applicabili all'affidamento in questione:
- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
  - b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
  - c) la durata dell'affidamento;
  - d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
  - e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
  - f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
  - g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
  - h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
  - i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
  - j) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.



- k) l'obbligo di applicazione al personale del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
- i seguenti ulteriori impegni delle parti da inserire nel Contratto di Servizio nel rispetto di quanto previsto nella Relazione ex art. 34 del DL 179/2012:
  - a) l'impegno del gestore alla predisposizione di una Carta della Qualità dei servizi, a tutela dell'utente, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale e del Consiglio di Bacino;
  - b) l'impegno del gestore a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente con riferimento al servizio di gestione rifiuti urbani;
  - c) l'impegno delle parti a definire entro una data predeterminata gli standard tecnici di prestazione delle singole tipologie di Servizi Base, Servizi Accessori e Servizi Integrativi, compresa la definizione delle aree, delle frequenze e delle modalità dello spazzamento stradale e della raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche;
  - d) le modalità di composizione bonaria e giudiziale delle eventuali controversie;

### **Visto**

- lo schema di Contratto di Servizio, di cui all'Allegato B della presente deliberazione, che disciplinerà i rapporti tra:
  - Consiglio di Bacino, in quanto titolare del potere di affidamento del servizio;
  - gestore Veritas S.p.A., in quanto soggetto gestore del servizio;
  - Comune di Cona, in quanto titolare di alcune funzioni della gestione del servizio sul proprio territorio e beneficiario del servizio medesimo;

### **Considerato**

- che ad esito dell'iter deliberativo di competenza dell'Amministrazione comunale di Cona e del gestore Veritas S.p.A., da avviare subito dopo l'approvazione della presente delibera, potrebbero essere richiesti dalle controparti modifiche allo schema di Contratto di Servizio con la presente approvato;
- che sia pertanto opportuno autorizzare il Comitato di Bacino ad accogliere con propria delibera le eventuali istanze di modifica avanzate dalle controparti dello schema di contratto di servizio, ove da esso ritenute condivisibili e comunque nel pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DL 179/2012 approvata con la presente delibera;
- che sia inoltre opportuno demandare al Comitato di Bacino l'approvazione di eventuali future modifiche al contratto di servizio su istanza delle parti, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DL 179/2012, fermo restando che eventuali modifiche al contratto di servizio atte ad incidere sui criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 dovranno essere sottoposti all'Assemblea di Bacino, che si riserverà di valutarli anche in base al quadro normativo per allora vigente;

### **Ritenuto pertanto**

- che si possa dar atto che, con la predisposizione della predetta Relazione ex art. 34 (Allegato A), si è completata l'istruttoria per la scelta del modello in house quale forma di



gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona, che può essere pertanto sin da subito approvata dall'Assemblea di Bacino;

- che lo schema di Contratto di servizio di cui all'Allegato B risponda ai predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 allegata alla presente delibera;
- che, in base alla sopra richiamata delibera 3/2016 era stato deliberato l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house del servizio di rifiuti urbani alle società del gruppo Veritas al 2038 e che, pertanto, si intende allineare la scadenza dell'affidamento al 2038 anche per il Comune di Cona, coerentemente a quanto già deliberato dalla precedenti delibere assembleari;
- opportuno dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera al fine di accelerare l'iter di esecuzione di quanto da essa disposto;

**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

### **L'ASSEMBLEA DI BACINO**

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare la Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 predisposta dal Direttore, come riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, con la quale, coerentemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 25.05.2016 e seguenti, si definisce e si motiva la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona, ed in particolare:
  - a) si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in via diretta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
  - b) si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando che non sono previste compensazioni economiche a carico dell'Ente affidante in quanto il finanziamento dei costi del servizio è posto integralmente a carico dell'utenza, salvo la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni a fasce meritevoli di utenti a carico del proprio bilancio;
  - c) si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella determina del Direttore N.22 del 17/07/2018 richiamata in premessa, sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dall'art. 192 del D.lgs. 50/2017, che include anche apposita relazione di conferma della congruità dell'offerta di Veritas S.p.A. per il Comune di Cona;
- 2) di incaricare il Direttore per la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1) sul sito istituzionale dell'Ente e per il suo invio agli Enti preposti;
- 3) di prendere atto della presentazione della richiesta di iscrizione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente all'elenco ANAC degli enti aggiudicatori per l'affidamento in house come disposto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee-guida ANAC N.7 avvenuta in data 2 luglio 2018 ed acquisita agli atti con prot. n. 57741;





- 4) di approvare l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona al 2038, dando mandato al Direttore di comunicarlo al gestore affinché siano prontamente avviate, d'intesa con l'amministrazione comunale, le attività propedeutiche, tecnico-organizzative e di informazione all'utenza, finalizzate all'avvio del nuovo servizio nella sua completezza nel rispetto dei tempi e comunque a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- 5) di approvare lo schema di Contratto di Servizio, come riportato nell'Allegato B alla presente deliberazione, che disciplinerà i rapporti tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale di Cona e il gestore Veritas S.p.A., per l'esecuzione dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti nel Comune di Cona;
- 6) di dar mandato al Comitato di Bacino anche per l'approvazione di eventuali future modifiche al contratto di servizio su istanza delle parti, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata con la presente deliberazione, fermo restando che eventuali modifiche al contratto di servizio atte ad incidere sui criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 dovranno essere sottoposti all'Assemblea di Bacino, che si riserverà di valutarli anche in base al quadro normativo per allora vigente;
- 7) di autorizzare il Comitato di Bacino ad accogliere con propria delibera le eventuali istanze di modifica avanzate dalle controparti del Contratto di Servizio, ove da esso ritenute condivisibili e comunque nel pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 del DI 179/2012 approvata.

Dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.